



Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. **20** del **30/05/2022**

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

L'anno **Duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di 1^a convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Sono intervenuti i Signori:

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------|
| ZANETTI MICHELA | Sindaco | PRESENTE |
| DAVOLI MAURO | Consigliere | PRESENTE |
| CARDI LUCIA | Consigliere | ASSENTE |
| SAVI ALESSANDRO | Consigliere | PRESENTE |
| SALTERINI CECILIA | Consigliere | ASSENTE |
| PORCARI MARCO | Consigliere | PRESENTE |
| IAQUINTA SALVATORE | Consigliere | PRESENTE |
| BERSELLI ANNA MARIA | Consigliere | PRESENTE |
| TANZI FRANCESCO | Consigliere | PRESENTE |
| VALENTINI DANIELE | Consigliere | PRESENTE |
| GARDELLI MARIA TERESA | Consigliere | PRESENTE |
| VENTURINI ALICE | Consigliere | PRESENTE |
| PRISCO GIANLUCA | Consigliere | ASSENTE |
| | Totale Presenti | 10 |
| | Totale Assenti | 3 |

Assiste all'adunanza il Sig. **ZAZZERA ANNA MARIA** in qualità di **Vice Segretario**.

Il Signor **ZANETTI MICHELA** nella sua qualità di **Sindaco** constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

IL VICE SEGRETARIO
ZAZZERA ANNA MARIA



In proseguimento di seduta

***Consiglieri presenti, compreso il SINDACO, n.10 (DIECI);
Assenti n. 3 (TRE) (Cardi – assente giustificata, Salterini, Prisco);***

Facendo riferimento all'illustrazione complessiva dei punti da 3 a 9 iscritti all'odg, di cui al punto precedente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE, Dott.ssa LILIANA ROSSI, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), sulla proposta di deliberazione;

DATO ATTO che gli interventi integrali audio dei Consiglieri sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

A VOTI favorevoli n.7, contrari n.3 (Gardelli, Venturini, Valentini), espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti oltre al Sindaco;

DELIBERA

1 – di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:

A VOTI favorevoli n.7, contrari n.3 (Gardelli, Venturini, Valentini), espressi nelle forme di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti oltre al Sindaco;

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000.



Allegato

L'Assessore al Bilancio

Proposta di delibera

PREMESSO che la disciplina della nuova IMU è contenuta nelle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge n.160 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

RICHIAMATI i sottoindicati commi dell'art. 1 della Legge 160/2019:

- il comma 756, il quale prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757, il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia



PRESO ATTO che:

- il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

- ad avviso del Dipartimento delle Finanze, pertanto, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

RILEVATO, peraltro, che il Decreto Ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e nel 2021;

TENUTO CONTO della seguente normativa che modifica la disciplina della nuova IMU per l'annualità 2022:

- l'art. 5-decies, comma 1, del D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021, che modifica la definizione di "abitazione principale" contenuta nell'art. 1, comma 741, lett. b), della Legge n. 160/2019, disponendo che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

- l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019-legge di Bilancio 2020 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

- l'art. 1, comma 743 della L.234/2021 che, limitatamente all'annualità 2022, riduce al 37,5 per cento l'Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (per tali fattispecie i [comma 48](#) dell'articolo 1 L. 178/2020 aveva previsto, a partire dall'anno 2021, la riduzione al 50%);

RICHIAMATI:



- l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi del quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (omissis);
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.*";

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 la quale prevede all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

EVIDENZIATO che:

- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- a decorre dall'anno di imposta 2022, corre l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 individuato dal decreto 20 luglio 2021;



VISTI:

- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- la delibera consiliare n. 20 del 30/03/2021 di conferma delle aliquote IMU anno 2021, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, al fine di conseguire gli equilibri di finanza pubblica e il pareggio di bilancio, di confermare per l'anno 2022 le aliquote IMU, come di seguito riportato:

| TIPOLOGIA | ANNO 2022 <u>aliquota per mille</u> |
|--|--|
| L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione euro 200,00) | 6,00 |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,00 |
| FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA | ESENTI |
| TERRENI AGRICOLI (sono esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) | 10,60 |
| AREE FABBRICABILI | 10,60 |
| ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta (1° grado). Per l'applicazione dell'agevolazione (riduzione base imponibile al 50 per cento) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi. | 10,60 |
| FABBRICATI CATEGORIA D (esclusi D10) | 10,60 |
| ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO Legge 431/98, art. 2 comma 3) ed adibite ad abitazione principale: riduzione di imposta al 75 per cento. In allegato alla dichiarazione IMU, i contribuenti dovranno presentare copia dei contratti di locazione debitamente registrati. | 8,90 |
| IMMOBILI DIVERSI da quelli sopraindicati | 10,60 |

ACQUISITO il parere favorevole, tecnico e contabile, del responsabile del settore economico finanziario ed entrate espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Delibera n. 20/2022



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) DI confermare, per le motivazioni in premessa citate, per l'anno di imposta 2022 le aliquote I.M.U. già approvate per il 2021 che si riportano di seguito:

| TIPOLOGIA | ANNO 2022 aliquota per mille |
|--|---------------------------------|
| L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione euro 200,00) | 6,00 |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,00 |
| FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA | ESENTI |
| TERRENI AGRICOLI (sono esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) | 10,60 |
| AREE FABBRICABILI | 10,60 |
| ABITAZIONI IN COMODATO ai parenti in linea retta (1° grado). Per l'applicazione dell' <u>agevolazione (riduzione base imponibile al 50 per cento)</u> occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi. | 10,60 |
| FABBRICATI CATEGORIA D (esclusi D10) | 10,60 |
| ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO Legge 431/98, art. 2 comma 3) ed adibite ad abitazione principale: riduzione di imposta al 75 per cento. In allegato alla dichiarazione IMU, i contribuenti dovranno presentare copia dei contratti di locazione debitamente registrati. | 8,90 |
| IMMOBILI DIVERSI da quelli sopraindicati | 10,60 |

2) DI confermare la seguente DETRAZIONE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2022:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;



3) DI riservarsi, per quanto di competenza, di apportare al presente provvedimento le variazioni che si renderanno necessarie, per effetto di norme statali sopravvenute;

4) DI allegare il presente provvedimento al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

5) DI pubblicare la deliberazione avente ad oggetto la determinazione di aliquote e detrazioni IMU 2022, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, fatte salve eventuali proroghe, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, utilizzando il formato elettronico definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021;

6) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Segretario

ZAZZERA ANNA MARIA

Il Presidente

ZANETTI MICHELA



Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

DEL 30/05/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito istituzionale di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/06/2022 (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Fornovo di Taro, 22/06/2022

**L'Istruttore Amministrativo del Settore Affari
Generali Servizi Educativi-Sociali
e Tempo Libero
Lucia Donati**